



**COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
CITTA' PATRIMONIO DELL'UMANITA'**

**REGOLAMENTO
ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE
COOPERATIVE SOCIALI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 28 del 28.04.2014



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

 Città Patrimonio dell' Umanità
World Heritage List Unesco

* * *

REGOLAMENTO ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE COOPERATIVE SOCIALI

ARTICOLO 1

ISTITUTI O ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

1 – Il Comune di Palazzolo Acreide opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona con l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale, culturale, educativa, sportiva, turistica, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico della comunità cittadina; riconosce le libere forme associative ovvero le "Associazioni" e le Cooperative sociali purché in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo, nonché gli "enti morali" giuridicamente riconosciuti operanti nel territorio comunale, che operino nel rispetto reciproco di autonomia, e garantisce i diritti loro attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo Statuto comunale.

ARTICOLO 2

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE COOPERATIVE SOCIALI

I – E' istituito l'Albo Comunale delle Associazioni e delle Cooperative Sociali dove sono iscritti, a richiesta, i predetti organismi associativi e le Cooperative sociali che operano nel territorio comunale e che non abbiano fini di lucro. Possono essere iscritte all'Albo le Associazioni e le Cooperative Sociali a carattere nazionale e regionale che svolgono tramite una loro sezione attività in ambito comunale. Con l'iscrizione all'Albo, il Comune garantisce la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento.

II – E' considerata "libera forma associativa" ovvero "organismo associativo" ovvero "associazione" o cooperativa sociale ogni organismo liberamente costituito, anche di categoria, per svolgere attività di interesse pubblico senza finalità di lucro, nel campo sociale e del servizio all'uomo, della tutela della salute, della tutela dell'ambiente, della cultura, dell'istruzione, dello sport, del tempo libero e ricreativo

III - L'Albo è tenuto presso l'Ufficio dei Servizi Sociali, a libera visione di chiunque, ed è articolato nelle seguenti sezioni:

- Sezione A = Solidarietà sociale e servizio all'uomo;
- Sezione B = Socio-sanitaria;
- Sezione C = Socio-culturale-educativa e scolastica;
- Sezione D = Sport, tempo libero, ricreativo e spettacolo;

- Sezione E = Educazione e tutela ambientale e sociale;
- Sezione F = Promozione dei diritti civili della persona;
- Sezione G = Sviluppo socio-economico e lavorativo nel territorio;
- Sezione H = Scuole, parrocchie, istituti religiosi, enti morali giuridicamente riconosciuti.

IV – ogni organismo associativo può scegliere di iscriversi in più sezioni di cui al comma precedente, individuando tra le sezioni le affinità più aderenti agli scopi statutari e/o alle attività promosse.

ARTICOLO 3

REQUISITI NECESSARI PER CHIEDERE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

I – Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni e le Cooperative sociali, di cui all'articolo 1, operanti nel territorio comunale nell'interesse della comunità di Palazzolo Acreide. Le attività delle Associazioni e delle Cooperative sociali devono essere documentate. La domanda di iscrizione, in carta semplice, con l'indicazione della/c sezione/i prescelta/e tra quelle previste all'art. 2 comma III, è presentata al Sindaco pro-tempore del Comune dal rappresentante legale dell'organismo e deve essere corredata, pena l'inammissibilità:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) relazione in carta semplice sull'attività svolta e quella che si intende svolgere, firmata dal legale rappresentante;
- c) dichiarazione in carta semplice, firmata dal legale rappresentante dell'organismo associativo o della Cooperativa sociale, contenente l'indicazione del legale rappresentante con relative generalità e recapito e di coloro che rivestono le altre cariche sociali, nonché del numero dei soci aderenti e l'indicazione della sede sociale;
- d) dichiarazione in carta semplice sulle risorse disponibili sia in beni mobili, immobili, arredi, sia per qualunque fonte di entrata;
- e) dichiarazione in carta semplice da parte del legale rappresentante dell'organismo associativo o della Cooperativa sociale, atta ad assicurare la rispondenza dei suoi fini a quelli descritti al comma II dell'articolo 2 e a garantire il perseguimento di scopi di ordine sociale, di democraticità della sua struttura e delle sue forme di decisione nonché sulla rappresentatività degli interessi dei cittadini locali;
- f) dichiarazione di delega al rappresentante locale del rappresentante nazionale, o in mancanza regionale o provinciale (solo per gli enti di cui alla sezione H art. 2 comma III). Le scuole sono esenti dai documenti di cui al punto a) del presente articolo.
- g) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale dell'organismo associativo o della Cooperativa sociale.

Le Associazioni e le Cooperative Sociali aventi sede nel territorio comunale o che svolgono attraverso una loro sezione attività nel comune, già iscritte all'Albo Regionale, su richiesta delle stesse, sono iscritte d'ufficio, previa acquisizione di copia della relativa documentazione.

Le Cooperative sociali, che chiedono di essere iscritte all'Albo Comunale, devono specificare nella domanda la sezione di interesse.

II – Gli "organismi associativi" che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al presente comma, dimostrino di accogliere nell'organismo tutti i cittadini che ne fanno richiesta, purché ammissibile, possono aspirare ad ottenere vantaggi da parte dell'Ente Comune secondo le norme regolamentari comunali vigenti.

III – Compete al Dirigente responsabile dei Servizi Sociali pro-tempore con propria determinazione, verificati i requisiti previsti nel presente articolo, soggetti a verifiche biennali, autorizzare l'iscrizione nell'Albo.

IV – E' consentita l'iscrizione nell'Albo in più sezioni ad uno stesso organismo con le condizioni previste all'art. 2 comma IV.

V – La determinazione di cui al comma IV deve essere adottata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.

Nel caso di documentazione irregolare o incompleta, l'Ufficio dei Servizi Sociali chiede un supplemento di documenti che devono essere presentati entro e non oltre venti giorni.

Trascorso infruttuosamente il termine, l'Ufficio dei Servizi Sociali dispone l'archiviazione dell'istanza per carenza di documenti in maniera inappellabile.

Negli altri casi, la domanda potrà essere respinta soltanto se validamente motivata attraverso comunicazione scritta..

VI – La tenuta e l'aggiornamento dell'Albo Comunale sono affidati alla responsabilità del Responsabile dei Servizi sociali che, su richiesta, è tenuto a rilasciare fotocopia in carta semplice a chicchessia.

VII – La cancellazione dell'organismo dall'Albo avviene su richiesta del legale rappresentante con determinazione del Dirigente dei Servizi Sociali e i motivi di detta richiesta sono insindacabili. La cancellazione d'ufficio, invece, consegue per il venir meno di uno o più requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione; a tal fine il Dirigente dei Servizi Sociali dispone verifiche e l'eventuale aggiornamento della documentazione almeno ogni due anni.

ARTICOLO 4

STATUS DI ORGANISMO ASSOCIATIVO ISCRITTO ALL'ALBO

- I – All'Associazione o alla Cooperativa Sociale iscritte, il Comune garantisce:
- il diritto di informazione sulle materie di competenza;
 - la possibilità di consultazione sulle medesime materie attraverso convocazione di assemblee, invio di questionari, partecipazione a sedute delle Commissioni consiliari e comunali;
 - la possibilità di espressione mediante risoluzioni, sulle quali gli organi competenti si pronunciano;
 - l'accesso a sovvenzioni e contributi economici, da parte dell'Amministrazione Comunale secondo le modalità di assegnazione dell'apposito regolamento;
 - la possibilità di concessione in uso di locali e terreni, da parte dell'Amministrazione comunale, previa apposita convenzione;
 - di stipulare eventuali convenzioni o protocolli di intesa con l'Ente Comune.

ARTICOLO 5

NORME FINALI

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali sulla materia.

ARTICOLO 6

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, a norma del vigente Statuto Comunale, entrerà in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la segreteria Comunale delle durata di dieci giorni che decorreranno successivamente alla esecutività delle relativa deliberazione di approvazione.